

Domanda di stabulazione di animali provenienti da aziende non biologiche

Ai sensi dell'Ordinanza federale sull'agricoltura biologica* e delle direttive Bio Suisse**, l'acquisto e la stabulazione di animali destinati all'allevamento provenienti da aziende non biologiche sottostanno a restrizioni:

- 10% degli animali femmine nullipari*** della specie bovina ed equina
- 20% degli animali femmine nullipari*** della specie suina, ovina e caprina

L'aliquota si riferisce all'effettivo attuale di animali femmine adulte. Per l'acquisto supplementare di animali provenienti da aziende non biologiche occorre un'autorizzazione speciale. Tramite una domanda motivata è possibile richiedere un'autorizzazione speciale per l'acquisto di animali:

- fino a un massimo del 40% dell'effettivo finale desiderato.

Vi preghiamo di considerare che le condizioni seguenti per la commercializzazione, ai sensi dell'art. 16f dell'Ordinanza bio e del punto 3.1.10 delle direttive di Bio Suisse, si applicano egualmente agli animali acquistati mediante un'autorizzazione speciale:

Gli animali provenienti da aziende bio devono, dall'acquisto, essere elevati in conformità alle esigenze dell'Ordinanza bio e ai requisiti emanati nelle direttive di Bio Suisse. Gli animali potranno prevalersi dello stato biologico dopo aver ottenuto i termini di attesa seguenti:

- tre quarti della loro vita, ma al massimo 12 mesi, se si tratta di equini e bovini destinati alla produzione di carne (comprese le specie bufali e bisonti);
- 6 mesi se si tratta di piccoli ruminanti e di suini;
- 6 mesi se si tratta di animali da latte;
- 56 giorni se si tratta di pollame destinato alla produzione di carne, stabulato
- prima dell'età di tre giorni;
- 6 settimane per il pollame destinato alla produzione di uova

Gli animali provenienti da aziende non bio che non hanno decorso l'intero termine di attesa, devono essere venduti attraverso i canali non biologici. Tutti i giustificativi di acquisto e vendita vanno presentati in occasione del controllo bio.

* Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (910.18), art. 16f, cpv. 4..

** Direttive 2009 di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti Gemma, art. 3.1.10.

*** Nullipari: animali che non hanno ancora partorito

bio.inspecta AG
q.inspecta GmbH

Ackerstrasse
CH-5070 Frick
+41 (0) 62 865 63 00
+41 (0) 62 865 63 01
admin@bio-inspecta.ch